



LA RETTRICE

- VISTA** la legge n. 168 del 9 maggio 1989 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 e, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera d);
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- VISTO** il Regolamento per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art.11 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1800 dell'11 settembre 2017;
- VISTA** la Legge Regionale del 25 novembre 2002, n. 20 e s.m.i. ed, in particolare, l'art.10;
- VISTA** la Legge Regionale del 22 febbraio 2019 n.1, e, in particolare l'art. 28, comma 1, lett. a), relativo alla modifica della composizione dei Consigli di Amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.
- CONSIDERATO** che, così come disposto dalla Legge regionale n.20/2002, modificata dalla Legge Regionale n.1/2019, le elezioni per la designazione delle componenti elettive nel suddetto organo competono al Rettore dell'Università d'intesa con l'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- VISTA** la nota Assessoriale prot. n. 8731 del 25 gennaio 2023 con la quale i Rettori delle Università siciliane sono stati invitati ad avviare, tra l'altro, le procedure per la designazione di un rappresentante eletto tra i professori universitari di ruolo ed i ricercatori in seno ai Consigli di Amministrazione degli ERSU;
- RAVVISATA** la necessità di dare avvio al procedimento elettorale *de quo* riducendo i termini ordinari, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'organo;
- CONSIDERATO** che per le operazioni di voto può essere utilizzata la procedura telematica con il supporto del CINECA, validata da una Commissione di esperti, finalizzata ad assicurare, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;



DECRETA

Art. 1

(Indizione delle votazioni)

Sono indette le elezioni telematiche per la designazione di un rappresentante eletto tra i professori di ruolo ed i ricercatori in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Messina, per un quadriennio.

Art. 2

(Calendario)

Le operazioni di voto si svolgeranno **martedì 5 marzo 2024 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e mercoledì 6 marzo 2024 dalle ore 9,00 alle ore 15,00** con le modalità indicate al successivo art.10.

Lo spoglio avverrà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Art. 3

(Requisiti e criteri di valutazione)

I candidati alla carica dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere dipendenti dell'Università degli Studi di Messina appartenente alle seguenti categorie: 1) professori prima fascia 2) professori di seconda fascia 3) ricercatori;
- b) avere una comprovata esperienza in campo gestionale ovvero aver maturato una documentata esperienza professionale di alto livello con particolare riguardo alla qualificazione scientifica e culturale;
- c) non essere portatori di alcun interesse economico- professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo;
- d) non essere sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o cautelativamente sospesi;
- e) assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;

Il personale docente dovrà, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non trovarsi in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 382/80 e s.m.i., nonché in aspettativa senza assegni ai sensi della legge 240/2010 e s.m.i..
- b) non svolgere interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 240/2010 e s.m.i..

Art.4

(Elettorato attivo e passivo)

Hanno diritto all'elettorato attivo i professori di prima fascia e di seconda fascia ed i ricercatori dell'Ateneo in servizio alla data di svolgimento delle elezioni.



Hanno diritto all'elettorato passivo i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia ed i ricercatori dell'Università degli Studi di Messina in regime di tempo pieno almeno da un anno dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

Si applica l'art. 13 del D.P.R. n. 382/80.

Hanno diritto, altresì, al solo elettorato attivo, i Professori e i Ricercatori collocati in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

E' escluso dall'elettorato sia attivo che passivo colui che si trovi sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

Art.5 (Commissione elettorale)

La Commissione elettorale, secondo quanto disposto dall'art. 4 dal Regolamento Generale di Ateneo, è quella di cui al D.R. n. 234 del 2 febbraio 2024.

Art. 6 (Candidature)

Coloro che intendono proporre la propria candidatura sono tenuti a far pervenire **entro le 12,30 del 14 febbraio 2024** la seguente documentazione debitamente datata e sottoscritta: domanda di partecipazione, *curriculum* professionale, eventuali titoli o documenti ritenuti pertinenti, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità che dovrà essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

a) a mezzo raccomandata A/R, Alla Magnifica Rettrice dell'Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 – 98122 Messina, in tal caso farà fede la data di ricezione.

b) *brevi manu* presso il protocollo dell'Ateneo - Ufficio Gestione documenti e repertori dell'Università degli Studi di Messina, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e di pomeriggio nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle 17,00.

c) per mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.unime.it, in ogni caso, sulla busta o nell'oggetto della e-mail dovrà essere riportata la dicitura “*Candidatura elezioni della rappresentanza di cui all'art.10 della Legge regionale 20/2002 del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Messina*”.

Spetta al Senato Accademico dichiarare l'ammissibilità delle candidature presentate, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di cui alla lettera b) dell'art.3 del presente decreto.

Le candidature presentate saranno trasmesse con i relativi allegati al Senato Accademico, dopo la scadenza dei termini di presentazione. Può essere nominata una Commissione all'interno del Senato Accademico con funzioni istruttorie.

Il Senato Accademico delibererà in merito alla loro ammissibilità nella prima seduta utile.

Le candidature ammesse dal Senato Accademico saranno tempestivamente pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Le esclusioni saranno comunicate all'indirizzo di posta elettronica fornito dai candidati.

Eventuali ricorsi avverso l'esclusione delle candidature possono essere presentati dagli aventi titolo alla Commissione elettorale dell'Ateneo entro 48 ore dalla comunicazione delle stesse.

La Commissione elettorale decide motivatamente entro le 48 ore successive.



Art. 7

(Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.

Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati all'ufficio incaricato alle procedure elettorali non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 8

(Metodo elettorale)

Risulterà eletto, sulla base dei voti espressi, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 9

(Composizione dei seggi elettorali)

Con successivo Decreto Rettorale si procederà alla determinazione e alla ubicazione del seggio stesso, nonché alla nomina dei componenti.

E' compito del Presidente di seggio controllare l'idoneità del locale in cui avvengono le elezioni e la presenza in esso di tutte le attrezzature necessarie ad assicurare e garantire la segretezza e la regolarità del voto.

Art. 10

(Operazioni di voto)

Le elezioni si svolgeranno con modalità telematica.

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nel giorno già stabilito nell'art. 2 del presente decreto.

Il Presidente del seggio o un suo delegato prenderà in consegna dall'Unità Operativa "Procedure Elettorali" il materiale necessario, 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Presso la sede elettorale saranno predisposte apposite postazioni telematiche per le votazioni, adeguatamente schermate al fine di garantire la libera e segreta espressione del voto. Costituito il seggio elettorale, il Presidente procede alla verifica del materiale elettorale e delle apparecchiature informatiche, avviando i video-terminali delle postazioni telematiche e provvedendo al controllo del regolare funzionamento di tutta la strumentazione. A tal fine, il Presidente può essere supportato da referenti informatici appositamente individuati.

Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché



munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla "N.A.S." (noto al seggio).

Il Presidente del seggio elettorale, dopo aver accertato l'identità dell'elettore, rilascia allo stesso le credenziali temporanee (username e password) di accesso al sistema di voto telematico. Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante un'apposita procedura informatizzata che garantisce l'anonimato, assicura la segretezza e la sicurezza del voto ed evita le contestazioni. Non è possibile, infatti, generare schede completamente o parzialmente nulle. A seguito dell'identificazione, l'elettore viene invitato ad accedere ad una delle postazioni telematiche dotate di videoterminali con tastiera e ad inserire le credenziali di accesso al sistema di voto telematico.

Il sistema accerta le credenziali dell'elettore e consente l'accesso per la votazione.

L'elettore che non riconoscesse come propri i dati anagrafici visualizzati dal sistema di voto segnalerà immediatamente l'evento al Presidente del seggio elettorale senza eseguire ulteriori operazioni sul sistema.

L'elettore manifesta il proprio voto, selezionando il nominativo del candidato prescelto. Successivamente alla votazione, prima che le preferenze espresse vengano inviate all'urna centrale, viene richiesta dal sistema esplicita conferma della volontà di voto dell'elettore. Dopo l'avvenuta conferma del voto espresso, la preferenza è cifrata ed inviata all'urna centrale e, a seguito di tale invio, non è più modificabile né revocabile.

L'elettore può scegliere anche l'opzione di voto "scheda bianca".

Terminate le operazioni di voto, l'elettore esegue la disconnessione dal sistema di voto utilizzando il comando "Logout" e può abbandonare la postazione elettorale.

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento, ove non risulti già agli atti dell'Ateneo e non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Esaurite le operazioni di voto degli elettori il Presidente dichiarerà chiuse le votazioni.

Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito web dell'Ateneo.

Una copia delle istruzioni sarà affissa in ciascuna postazione elettorale e sarà, comunque, resa disponibile dal seggio elettorale.



Art. 11
(Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti del seggio

Lo scrutinio telematico sarà eseguito dal Presidente del Seggio n. 1, ubicato in Aula Magna.

Il Presidente del seggio n. 2, al termine delle operazioni, consegnerà i certificati di voto ed il verbale delle operazioni in plichi separati, firmati anche dai componenti del seggio, al Presidente del Seggio n. 1.

Il Presidente del seggio n. 1 con il supporto del Cineca avvierà le operazioni di scrutinio.

Il Presidente del Seggio n. 1 provvederà, entro tre giorni dalle operazioni di voto, all'approvazione dei risultati, disponendone la pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Art. 12
(Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati stessi nell'Albo dell'Ateneo. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 13
(Nomina dell'eletto)

L'eletto verrà nominato con Decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

Il rappresentante dei professori di ruolo e dei ricercatori, in seno al Consiglio di Amministrazione, dell'ERSU, dura in carica quattro anni dal provvedimento di nomina.

Art. 14
(Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.



Università
degli Studi di
Messina

Art. 15
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Regolamento Generale dell'Ateneo ed alla normativa vigente in materia.

La Rettrice
(Prof.ssa Giovanna Spatari)

r.p.a. : Dott. Giuseppe Bonaccorso